



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2015, proposto da:
Michele **Puxeddu**, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele **Soddu**, con
domicilio eletto presso Antonio Gaia in Cagliari, Via Cavarò 23;

contro

Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. Mattia Pani, Andrea
Secchi, con domicilio eletto presso Pani Mattia Ufficio Legale Regione Sarda in
Cagliari, viale Trento, N. 69;
Ente Foreste della Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Gesuino Campus,
con domicilio eletto presso Ente Foreste Sardegna Ufficio Legale in Cagliari,
viale Merello N.86;

nei confronti di

Antonio **Casula**, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio, Stefano
Porcu, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi
N.105;

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Regione Sardegna 20.3.2015, n. 26 avente ad oggetto: Ente Foreste della Sardegna Conferimento delle funzioni di direzione generale. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 28 comma 7. "Esercizio dei poteri sostitutivi", con il quale sono state assegnate al dott. Antonio **Casula** le funzioni di direzione generale dell'Ente Foreste della Sardegna;
- della deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente Foreste della Sardegna 9.2.2015, n. 19 recante proposta di nomina, e, ove occorra, della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente 17.11.2014, n. 8 con allegato Avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a direttore generale dell'Ente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Ente Foreste della Sardegna e di Antonio **Casula**;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto:

che con il ricorso in esame il dott. Michele **Puxeddu** (dirigente dell'Ente Foreste della Sardegna), chiede l'annullamento del decreto del 20 marzo 2015, n. 26, con il quale il Presidente della Regione Sardegna ha nominato il dott. Antonio **Casula** direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna, per il periodo di un anno;

che, a sostegno della domanda giudiziale di annullamento, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 28 e 33 della legge della Regione Sardegna, 13 novembre 1998, n. 31, che disciplinano il procedimento di nomina in questione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà, violazione del piano nazionale anticorruzione in relazione al rinvio a giudizio del controinteressato, per reati contro la P.A. ;

che si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto;

che si è costituito in giudizio anche il controinteressato dott. Antonio **Casula**, chiedendo che il ricorso sia respinto;

che alla camera di consiglio del 1° luglio 2015, fissata per l'esame della domanda cautelare incidentale, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti della possibile definizione nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

Considerato in diritto:

che è fondata e assorbente la dedotta violazione degli articoli 28 e 33 della legge della Regione Sardegna n. 31 del 1998;

che l'art. 33 cit. prevede che negli enti regionali «le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 28»; mentre l'art. 28, comma 7, cit., conferisce il potere di nomina del direttore generale al Presidente della Giunta Regionale solo nel caso in cui gli organi competenti non abbiano provveduto (testualmente: «Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta,

che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento»);
che, nel caso di specie, risulta dalla documentazione versata in giudizio (cfr. all. 3 della documentazione prodotta dal ricorrente) la proposta di nomina del direttore generale, assunta dal Commissario Straordinario con deliberazione del 9 febbraio 2015, n. 19, condizione che paralizza il potere presidenziale di nomina di cui all'art. 28 della medesima legge regionale, imponendo l'avvio del procedimento ordinario di nomina con previa deliberazione della Giunta Regionale, delineato dall'art. 33 cit.;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti;
che, le spese del giudizio vanno poste a carico della Regione e compensate nei confronti dell'Ente Foreste e del controinteressato **Casula** Antonio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 26 del 20 marzo 2015.

Condanna la Regione Autonoma della Sardegna al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore del ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, mentre le compensa nei confronti dell'Ente Foreste e del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)